



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

# LA CITTADINANZA SAMMARINESE

## Nuove norme

San Marino  
Dicembre 2000/1700 d.F.R.

## **NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA**

**Leggiamo insieme le nuove leggi**

**LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.114  
"Legge sulla cittadinanza"**

**LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N.115  
"Disposizioni straordinarie  
sulla naturalizzazione"**

*Segreteria di Stato per gli Affari Interni*

**LA LEGGE SULLA CITTADINANZA**

**Come si diventa cittadini di San Marino?**

**1) Per origine**

***situazioni***

***cosa devo fare?***

1° caso: entrambi i genitori sono cittadini sammarinesi

non devo fare nulla

2° caso: padre sammarinese e madre non sammarinese

entro 12 mesi dalla maggiore età devo chiedere all'Ufficiale di Stato Civile o all'autorità diplomatica o consolare il mantenimento della cittadinanza del padre. *E' esonerato da questa richiesta chi è diventato maggiorenne entro il 6 dicembre 2000*

3° caso: madre sammarinese e padre non sammarinese

entro 12 mesi dalla maggiore età posso scegliere la cittadinanza della madre

**Si diventa cittadini sammarinesi anche se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, se un genitore è sammarinese e l'altro è ignoto o apolide, e nel caso di figli adottati da un sammarinese.**

**2) Per naturalizzazione**

Il Consiglio Grande e Generale con una disposizione straordinaria concede la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione. Su questa materia il Consiglio è tenuto a deliberare almeno ogni 10

anni. Il 30 novembre 2000 ha approvato una disposizione straordinaria per la concessione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione ai cittadini stranieri residenti nella Repubblica di San Marino, che vi abbiano dimorato effettivamente per almeno trent'anni continuativi.

*Potrai trovare informazioni più dettagliate e utili nelle note preparate per l'applicazione della legge sulla naturalizzazione.*

**N.B.** La cittadinanza sammarinese non potrà essere più trasmessa per matrimonio.

Per il coniuge di cittadino o cittadina sammarinese è prevista una facilitazione per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, dopo un periodo di residenza effettiva e continuativa di soli 15 anni.

Il coniuge di cittadino o cittadina sammarinese residenti ha comunque diritto alla residenza.

#### **Come si perde la cittadinanza sammarinese?**

- in seguito a matrimonio con cittadino straniero, se il cittadino sammarinese acquista per sua volontaria richiesta la cittadinanza del coniuge;
- quando una donna che abbia in passato acquisito la cittadinanza sammarinese per matrimonio o sia per il futuro naturalizzata come coniuge di cittadino sammarinese, dopo 5 anni dall'annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risiede più a San Marino ed è in possesso di un'altra cittadinanza;
- per atto di rinuncia esplicita presentata al Consiglio Grande e Generale, quando il sammarinese dimostra di avere ottenuto un'altra cittadinanza. Tale rinuncia non ha effetti sulla moglie e sui figli.

#### **Come si può acquisire o riacquisire la cittadinanza sammarinese?**

- I figli di cittadino o di cittadina sammarinese che rientrano in territorio hanno diritto alla residenza e possono acquisire o riacquisire la cittadinanza sammarinese dopo 10 anni di residenza effettiva in Repubblica, facendo domanda all'Ufficio di Stato Civile entro 12 mesi dalla scadenza dei 10 anni;
- il cittadino sammarinese per origine, divenuto straniero per matrimonio, può riassumere la cittadinanza in caso di vedovanza o di scioglimento o annullamento di matrimonio, presentando domanda al Consiglio Grande e Generale, che ogni sei mesi prenderà in esame le istanze proposte.
- La cittadinanza non potrà essere concessa a chi ha riportato condanne.

#### **E' cambiata qualche regola in materia elettorale?**

- **No** per i cittadini divenuti maggiorenni entro il 6 dicembre 2000.
- **Sì** per il cittadino sammarinese che ha compiuto i 18 anni dopo il 7 dicembre 2000, risiede fuori territorio ed è figlio di cittadino sammarinese nato e residente all'estero. In tal caso deve fare apposita richiesta per essere iscritto nelle liste elettorali. La domanda deve essere presentata personalmente all'Ufficio di Stato Civile e dopo almeno un anno di residenza effettiva a San Marino.

L'iscrizione nelle liste elettorali avviene, invece, d'ufficio, se il cittadino di cui sopra è residente a San Marino da almeno 5 anni prima della maggior età.

## Effetti immediati della nuova legge per i figli di madre sammarinese

### a) per i residenti

#### Se i figli sono maggiorenni:

i figli di madre sammarinese che hanno compiuto 18 anni entro il **6 dicembre 2000** e sono residenti da almeno **10 anni** continuativi a San Marino, possono da subito recarsi presso l'**Ufficio di Stato Civile** e richiedere la cittadinanza della madre. Il termine massimo per la presentazione della richiesta è il **5 dicembre 2001**.

La cittadinanza così acquisita può essere trasmessa ai figli maggiorenni, purché abbiano lo stesso requisito della residenza decennale continuativa e facciano domanda come il genitore.

Se i figli di madre sammarinese risiedono a San Marino da meno di 10 anni, potranno fare la richiesta della cittadinanza della madre, **entro 12 mesi dalla scadenza dei 10 anni di residenza effettiva e continuativa**.

#### Se i figli sono minorenni:

i figli minorenni di madre sammarinese dovranno, **entro 12 mesi dalla maggiore età**, fare dichiarazione presso lo **Stato Civile di voler scegliere la cittadinanza della madre**.

### b) per i non residenti

I figli maggiorenni di madre sammarinese possono rientrare a San Marino, avendo diritto alla residenza.

Dopo 10 anni di residenza effettiva e continuativa possono acquisire la cittadinanza sammarinese, facendo domanda all'Ufficio di Stato Civile entro 12 mesi dalla scadenza del decimo anno di residenza.

## LA LEGGE SULLA NATURALIZZAZIONE

Il Consiglio Grande e Generale, sulla base di una norma generale contenuta nell'art. 2 della nuova legge sulla cittadinanza, ha emanato il 30 novembre 2000 una disposizione straordinaria per la concessione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione ai cittadini stranieri residenti a San Marino.

### **Queste sono le condizioni generali per essere naturalizzati:**

- essere residenti a San Marino al momento dell'approvazione della legge, al 30 novembre 2000
- non aver riportato condanne per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno;
- aver dimorato per almeno trent'anni continuativi a San Marino (calcolando sia residenza che i permessi di soggiorno). Il tempo utile può essere calcolato fino al giorno della presentazione della domanda;
- presentare la domanda entro il 30 novembre 2001;
- rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta;
- prestare giuramento di fedeltà avanti alla Reggenza e al Segretario di Stato per gli Affari Interni entro sei mesi dalla data di concessione della naturalizzazione, con la dichiarazione di non essere in possesso di altre cittadinanze.

### **Situazioni particolari**

#### **a) cittadino straniero minorenne:**

- diventa subito cittadino sammarinese se entrambi i genitori sono naturalizzati o se il padre è naturalizzato e la madre era già cittadina sammarinese;
- avrà la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età, quando viene naturalizzato solo un genitore e l'altro rimane

straniero e se è ancora residente, previa domanda da presentare entro sei mesi dal compimento dei 18 anni;

- i naturalizzati per via paterna, che sono figli di madre sammarinese, possono chiedere che la loro cittadinanza sia trasformata in cittadinanza sammarinese d'origine, facendo istanza entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età;
- il giuramento di fedeltà deve essere effettuato entro 12 mesi dal raggiungimento della maggior età;

**b) coniuge di cittadino o cittadina sammarinese:**

è previsto un periodo ridotto per la naturalizzazione di soli **15** anni;

**c) chi è nato a San Marino:**

per chi è nato e ha dimorato sempre in Repubblica, anche per meno di trenta anni, è sufficiente che uno dei genitori o un ascendente di secondo grado vi abbia dimorato per trenta anni.

In caso di morte del genitore o dell'ascendente prima dei trenta anni di dimora, i trenta anni richiesti si possono calcolare sommando gli anni di dimora del naturalizzando con gli anni di dimora del defunto prima della nascita del discendente.

**Come fare la domanda:**

La domanda può essere compilata anche utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria di Stato Affari Interni e reperibile presso la Segreteria Esecutiva e il City Link. Il modulo in fac simile è disponibile anche in Internet all'indirizzo [www.omniway.sm](http://www.omniway.sm). La domanda deve essere in carta legale. Quindi, chi utilizza il modulo deve premunirsi di marca da bollo da L.5.000.

- La domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni (Ufficio Segreteria Esecutiva - Parva Domus), entro il 30 novembre 2001 o entro sei mesi dalla maggiore età per il minore naturalizzato se uno dei genitori rimane cittadino straniero;
- deve essere in carta legale;
- deve contenere la richiesta della cittadinanza per naturalizzazione dell'interessato, la rinuncia spontanea ad ogni altra cittadinanza e l'indicazione delle generalità esatte e complete dei minori per i quali si chiede l'estensione della naturalizzazione;
- devono essere allegati alla domanda i seguenti certificati in bollo rilasciati non più di tre mesi prima:
  - a) nascita (anche del minore per il quale viene richiesta l'estensione della naturalizzazione), stato di famiglia, residenza, rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile o prodotti con autocertificazione;
  - b) attestato di rilascio di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, nonché attestato di effettiva dimora, rilasciati dalla Gendarmeria;
  - c) certificati del casellario civile e penale e dei carichi pendenti, rilasciati dal Tribunale Commissariale Civile e Penale o prodotti con autocertificazione.
  - d) *solo per il coniuge di cittadino o cittadina sammarinese:* dichiarazione sotto la propria responsabilità, che non risulta pendente o definito un procedimento giudiziario di separazione personale o di nullità o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

### *Il giuramento*

Il naturalizzato ha l'obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica, pena l'automatica decadenza dalla concessione della naturalizzazione.

Il termine massimo è, per il maggiorenne, entro sei mesi dalla data di concessione della naturalizzazione da parte del Consiglio G. e G. e per il minorenni, entro 12 mesi dal raggiungimento della maggiore età

Il cittadino naturalizzato, entro un anno dal giuramento prestato, deve presentare allo Stato Civile, pena la cancellazione dai registri della cittadinanza, i documenti comprovanti la perdita delle altre cittadinanze possedute.

### *Quando si diventa cittadini*

Il Consiglio Grande e Generale, con presa d'atto, concede la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione dopo che il Collegio del Tribunale Amministrativo, un organismo istituito appositamente, ha verificato la regolarità delle domande presentate e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'Ufficiale di Stato Civile prende nota della concessione sui registri della cittadinanza e ne dà comunicazione all'Autorità estera.

Si diventa cittadini dopo aver prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica.

### **NOTA BENE**

**Chi ai fini dell'acquisto della cittadinanza rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma di legge e viene cancellato dai registri della cittadinanza.**

### **LE DOMANDE PIU' FREQUENTI**

**➤ Lo straniero che sposa un cittadino sammarinese diventa sammarinese?**

No. Il matrimonio con un cittadino sammarinese, sia maschio che femmina, non dà diritto ad acquisire la cittadinanza del coniuge. Dà però diritto ad ottenere la residenza a San Marino. Con una residenza effettiva di almeno 15 anni, in base alla nuova legge, il coniuge di sammarinese ha il diritto ad ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione, purché faccia domanda entro il 30 novembre 2001.

**➤ Per quanti anni bisogna avere risieduto nella Repubblica di San Marino per poter ottenere la naturalizzazione?**

15 anni se si è sposati con cittadino o cittadina sammarinese;

30 anni negli altri casi. Chi è nato a San Marino ed ha però dimorato a San Marino per meno di 30 anni ha diritto alla naturalizzazione se un genitore o un ascendente hanno dimorato a San Marino per 30 anni; oppure se cumulando i suoi anni di residenza con gli anni di residenza di un genitore o di un ascendente ottiene comunque la somma di 30 anni di dimora.

**➤ Il figlio maggiorenne residente all'estero di madre sammarinese, può chiedere la cittadinanza della madre?**

Sì, purché rientri in territorio sammarinese (egli ha diritto alla residenza) e vi risieda per almeno 10 anni.

LEGGE SULLA CITTADINANZA

Art.1

Della cittadinanza per origine

Sono cittadini sammarinesi per origine:

1. i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi;
2. i figli di padre sammarinese e madre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza del padre;
3. i figli di madre sammarinese e di padre non sammarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler la cittadinanza della madre;
4. i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;
5. gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
6. i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

Art.2

Della cittadinanza per naturalizzazione

Possono divenire cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, con leggi straordinarie da approvare con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in base ai seguenti criteri:

1. essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento dell'approvazione della legge straordinaria di cui sopra.
2. Aver dimorato effettivamente per almeno trenta anni continuativi, nel territorio della Repubblica, intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica, del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo; l'attestazione della dimora dovrà essere rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Per i coniugi di cittadino/a sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento di separazione coniugale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva è ridotto della metà. Lo stra-

Il sammarinese divenuto straniero per matrimonio può riavere la cittadinanza?

Egli può riavere la cittadinanza sammarinese in caso di vedovanza, annullamento o scioglimento del matrimonio.

La donna straniera divenuta sammarinese per matrimonio, in caso di divorzio perde la cittadinanza?

No, purché continui a risiedere a San Marino e non abbia un'altra cittadinanza.

Il marito o la moglie (stranieri) di cittadini sammarinesi residenti in patria, possono liberamente risiedere a San Marino.

Sì. La nuova legge riconosce il diritto alla residenza per i coniugi dei sammarinesi residenti.

niero residente dalla nascita in Repubblica può richiedere la naturalizzazione qualora almeno uno dei genitori o degli ascendenti di 2° grado abbia dimorato in Repubblica fino a raggiungere almeno trenta anni. La cittadinanza acquisita per naturalizzazione si estende anche al figlio minore convivente naturalizzato. Qualora la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori permanendo l'altro nella cittadinanza estera, questa si estende al figlio minore al raggiungimento della maggiore età.

3. Non aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno.
4. Rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta. Per i minorenni tale rinuncia dovrà essere effettuata entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.
5. Prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avanti ai Capitani Reggenti ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

La cittadinanza acquista natura originaria per i naturalizzati che, figli di madre sammarinese, ne facciano specifica richiesta entro sei mesi dal compimento della maggiore età.

Il Consiglio Grande e Generale, almeno una volta ogni dieci anni, è tenuto a deliberare sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai forensi residenti in Repubblica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

#### Art.3

##### Formalità per l'atto di mantenimento e scelta della cittadinanza

La dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese di cui al punto 2 dell'articolo 1 e la dichiarazione di voler scegliere la cittadinanza della madre di cui al punto 3 comma 1 dell'articolo 1, devono essere rese personalmente dall'interessato avanti all'Ufficiale di Stato Civile, oppure, se residenti all'estero, avanti all'autorità diplomatica o consolare sammarinese che provvederà all'inoltro all'Ufficiale di Stato Civile.

#### Art.4

##### Perdita volontaria della cittadinanza a seguito di matrimonio

I cittadini sammarinesi, che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purché, a seguito del matrimonio, non acqui-

stino la cittadinanza dei coniugi stranieri per effetto di espressa manifestazione di volontà.

L'Ufficiale di Stato Civile esegue la cancellazione, dai registri della cittadinanza, del cittadino che abbia acquisito la cittadinanza straniera ai sensi del comma precedente.

I coniugi stranieri di cittadini sammarinesi residenti sono iscritti nei Registri della popolazione residente a seguito di semplice richiesta.

#### Art.5

##### Assunzione e riassunzione della cittadinanza

I figli di cittadino o cittadina sammarinese che rientrano in territorio hanno diritto alla residenza e possono acquisire o riacquisire la cittadinanza dopo aver risieduto anagraficamente ed effettivamente in Repubblica per almeno dieci anni. Tale facoltà verrà esercitata nelle stesse forme previste dal quarto comma dell'articolo 8.

Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, qualora riacquisti lo stato libero per vedovanza o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, riassume la cittadinanza mediante semplice presa d'atto del Consiglio Grande e Generale della relativa manifestazione di volontà dell'interessato.

Le istanze di assunzione e riassunzione di cui ai commi precedenti, corredate dai documenti di rito, dovranno essere inoltrate al Consiglio Grande e Generale che provvederà a prenderle in visione almeno ogni sei mesi.

Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione e riassunzione della cittadinanza sammarinese è non aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore ad un anno.

#### Art.6

##### Rinuncia e perdita della cittadinanza

La cittadina divenuta sammarinese per matrimonio per effetto delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché il cittadino o cittadina naturalizzati per matrimonio dopo cinque anni dall'acquisto dello stato libero per annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, perdono la cittadinanza

qualora siano in possesso della cittadinanza di un altro Stato e non siano più residenti.

Oltre al caso previsto dall'articolo 4, la cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato, ovvero dichiarare espressamente che la rinuncia stessa è necessaria per l'acquisto di altra cittadinanza.

L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale, che ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti della rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande Generale e non si estendono al coniuge e ai figli nati prima della rinuncia.

L'Ufficiale di Stato Civile, una volta acquisita la relativa documentazione, cura la cancellazione, dai registri di cittadinanza, del rinunciante.

Il minore che acquista la doppia cittadinanza per effetto della rinuncia dell'ascendente alla cittadinanza sammarinese dovrà optare per una sola cittadinanza entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età.

#### Art. 7

Modifica dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31

L'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31 "Legge Elettorale" è così integrato:

1. Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente all'estero è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.
2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dall'acquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.
3. Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali d'ufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.

#### Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

Sono abrogate le Leggi 25 febbraio 1974 n.11, 27 marzo 1984 n.32 e successive modifiche e 15 dicembre 1997 n.144, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Per i matrimoni tra un cittadino ed una donna straniera contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 27 marzo 1984 n.32 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 15 dicembre 1997 n.144.

I figli di madre sammarinese che, all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno dieci anni continuativi, possono richiedere la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

I figli di madre sammarinese, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da meno di dieci anni possono richiedere, allo scadere del decimo anno di residenza, la cittadinanza della madre, con apposita dichiarazione che deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile nel perentorio termine di dodici mesi. La cittadinanza così acquisita ha natura originaria e si trasmette ai figli maggiorenni purché in possesso del requisito della residenza decennale anagrafica ed effettiva e se presentino dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore nel medesimo termine perentorio.

Per i figli minori di età di madre sammarinese di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 1 della presente legge e dell'articolo 3.

#### Art. 9

Disposizioni penali

Chiunque, ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del riacquisto della cittadinanza, rilascia dichiarazioni o produce documentazione non

veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Del provvedimento emanato dal Giudice Penale è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Il pubblico ufficiale che rilascia false certificazioni, dichiarazioni o attestazioni ai fini di cui alla presente legge è punito ai sensi del Codice Penale.

#### Art.10 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

I figli di padre sammarinese e di madre non sammarinese di cui al punto 2 dell'articolo 1, i quali compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge compreso, non sono soggetti all'obbligo di effettuare la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza del padre.

LEGGE 30 novembre 2000 n.115

### DISPOSIZIONI STRAORDINARIE SULLA NATURALIZZAZIONE

#### Art.1

In attuazione ai principi di cui all'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114, il Consiglio Grande e Generale concede in via straordinaria la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione al cittadino di Stato estero maggiorenne:

1) che ha dimorato effettivamente per trenta anni continuativi, nel territorio della Repubblica; intendendosi per dimora esclusivamente i periodi di possesso della residenza anagrafica, del permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo; l'attestazione della dimora dovrà essere rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici.

Per il coniuge di cittadino o di cittadina sammarinese, qualora non sia pendente o definito procedimento giudiziario di separazione personale o di nullità o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il periodo di dimora effettiva -intendendosi per dimora quanto sopra specificato- è di quindici anni continuativi;

2) che ha dimorato effettivamente e continuativamente dalla nascita nel territorio della Repubblica, a condizione che almeno uno dei genitori o degli ascendenti di secondo grado abbia dimorato effettivamente in Repubblica per trenta anni continuativi. Si intende per dimora quanto specificato al superiore punto 1).

Nel caso l'ascendente di cui al punto 2) del presente articolo sia deceduto, il periodo di dimora effettiva dell'ascendente, anteriore alla nascita del richiedente, è cumulato con l'età del richiedente stesso fino a raggiungere i trenta anni.

Chi richiede la naturalizzazione deve avere la residenza anagrafica ed effettiva nel territorio della Repubblica alla data di approvazione della presente legge.

La cittadinanza sammarinese per naturalizzazione si estende da subito al figlio minorenne se entrambi i genitori diventano cittadini naturalizzati ovvero se il padre diventa cittadino naturalizzato e la madre è già cittadina sammarinese.

Qualora la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori, permanendo l'altro nella cittadinanza

estera, questa si estende al figlio minorenni al raggiungimento della maggiore età purché residente.

La domanda di naturalizzazione per i minori è presentata dall'esercente la potestà o la tutela ovvero da procuratore speciale nominato dal Commissario della Legge quale giudice tutelare.

#### Art.2

Non è ammesso alla naturalizzazione chi in Repubblica o in Stato estero:

- 1) ha riportato condanna per reato non colposo alla pena della prigionia superiore ad un anno;
- 2) ha riportato condanna per reato non colposo alla pena dall'interdizione superiore ad un anno.

La decisione sulla richiesta di ammissione alla naturalizzazione, avanzata da chi è sottoposto a procedimento penale, è sospesa fino alla emanazione della sentenza penale definitiva.

#### Art.3

La domanda di naturalizzazione deve essere presentata alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni entro il 30 novembre 2001 ovvero entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 1; i requisiti soggettivi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 della presente legge devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La superiore domanda, redatta in carta legale, è documentata dai seguenti certificati in regola con il bollo:

- a) di nascita;
- b) di stato di famiglia;
- c) di residenza e/o attestato di rilascio di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, contenenti l'indicazione della relativa durata, nonché attestato di effettiva dimora;
- d) del casellario civile e penale;
- e) dei carichi pendenti.

I certificati devono recare data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta; dei documenti depositati viene rilasciata ricevuta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni che curerà l'inoltro al Collegio del Tribunale Amministrativo di cui all'articolo 4

entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo.

Nella domanda il richiedente ha l'obbligo:

- 1) di indicare le generalità esatte e complete anche dei minori ai quali la naturalizzazione richiede sia estesa, qualora trovi applicazione il terzo comma dell'articolo 1;
- 2) di rinunciare spontaneamente ad ogni altra cittadinanza, qualora sia ammesso alla naturalizzazione.

#### Art.4

Le domande di naturalizzazione, sono esaminate dal Tribunale Amministrativo che redige apposito verbale, dal quale risulti l'elenco dei richiedenti che sono in possesso dei requisiti per ottenere la naturalizzazione e lo trasmette all'Ufficio Segreteria Istituzionale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 3.

A tal fine viene costituito un Collegio presieduto dal Giudice Amministrativo d'Appello e composto da due Giudici di Primo Grado designati dal Magistrato Dirigente, coadiuvati da un Cancelliere con funzioni di verbalizzante.

#### Art.5

Il Consiglio Grande e Generale concede la naturalizzazione mediante presa d'atto del verbale di cui al precedente articolo.

L'Ufficiale di Stato Civile annota nei propri registri l'avvenuta naturalizzazione nella cittadinanza sammarinese e ne dà comunicazione all'Autorità estera.

#### Art.6

Il cittadino naturalizzato deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica prescritto dalla Rubrica XL del Libro V delle Leges Statutae.

All'atto del giuramento il cittadino naturalizzato, del quale risultino all'estero iscrizioni anagrafiche o di stato civile, deve esibire la documentazione della avvenuta comunicazione ai competenti enti o uffici stranieri della richiesta di rinuncia alle altre cittadinanze possedute. Il cittadino naturalizzato deve altresì dichiarare, all'atto del giuramento,

sotto la sua responsabilità civile e penale, di non essere in possesso di ulteriori cittadinanze.

Qualora entro il successivo termine perentorio di un anno non sia formalizzata in maniera definitiva la perdita delle altre cittadinanze possedute, l'Ufficiale di Stato Civile procede alla cancellazione dell'interessato dai Registri della Cittadinanza.

La mancata prestazione del giuramento comporta automatica decadenza della concessione della cittadinanza.

Il cittadino maggiorenne naturalizzato deve prestare giuramento di fedeltà avanti alla Reggenza ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni entro il perentorio termine di sei mesi dalla data di concessione della naturalizzazione, salvo cause di forza maggiore.

Alle formalità previste nel secondo e nel terzo comma del presente articolo è tenuto il cittadino minorenni naturalizzato ai sensi del penultimo comma dell'articolo 1 entro il perentorio termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età.

#### Art.7

Chiunque ai fini dell'acquisto della cittadinanza rilascia dichiarazioni o produce documentazione non veritiera è punito a norma delle vigenti disposizioni del Codice Penale e viene cancellato dai Registri della Cittadinanza con provvedimento del Giudice Penale.

Del provvedimento emanato dal Giudice Penale è data comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Il pubblico ufficiale che rilascia false certificazioni, dichiarazioni o attestazioni ai fini di cui alla presente legge è punito ai sensi del Codice Penale.

#### Art.8

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.